

Publicato il 16/09/2016

N. 05619/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05599/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5599 del 2016, integrato da
motivi aggiunti, proposto da:

, rappresentati
e difesi dall'avvocato Simona Manca C.F. MNCSNM70P60I119N,
con domicilio eletto presso Amina L'Abate in Roma, corso
Rinascimento, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 89/16 nella parte in cui non prevede l'iscrizione nelle
graduatorie ad esaurimento dei soggetti che hanno acquisito il titolo
di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria mediante diploma
magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, bensì solo l'iscrizione
nelle graduatorie d'istituto

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce dell'orientamento della sezione nella specifica materia di cui da ultimo, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare ai fini dell'inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie di cui trattasi con riserva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'esecutività del provvedimento nei sensi di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 maggio 2017, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore